

**Iniziativa parlamentare Toni Brunner (05.463) Impedire la conclusione di matrimoni fittizi**  
**Revisione del CC e della LUD**  
**Valutazione della procedura di consultazione**

**I. Partecipazione alla procedura di consultazione**

La procedura di consultazione sul progetto relativo all'iniziativa parlamentare Toni Brunner (05.463, Impedire la conclusione di matrimoni fittizi) si è svolta dal 3 luglio 2007 al 15 ottobre 2007. Sono stati invitati a esprimere il proprio parere i Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, i tribunali federali e gli ambienti interessati.

Tutti i Cantoni hanno espresso un parere.

Dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale si sono pronunciati il PEV, il PLR, il PLS, il PPD, il PS, l'UDC e i Verdi.

Delle associazioni mantello nazionali si sono pronunciati l'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione delle città svizzere, l'Unione sindacale svizzera, Travail Suisse e il sindacato Unia.

Hanno espresso un parere anche la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC), l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e la Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera (FCES).

Hanno rinunciato espressamente a prendere posizione il PCS, il Tribunale amministrativo federale, l'Unione svizzera degli imprenditori e la Società svizzera degli impiegati di commercio.

Inoltre, hanno espresso un parere tredici partecipanti che non erano stati formalmente invitati: augenaufl Berna, la Comunità di interessi Binational (Associazione di coppie e famiglie binazionali), Caritas Svizzera, il Collettivo di sostegno ai sans papiers di Ginevra, il Centre social protestant Vaud, Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri, frabina, il Centro d'informazione per le donne d'Africa, Asia, America latina e dell'Europa dell'Est, PINK CROSS / LOS, la piattaforma per i sans papiers, il sindacato interprofessionale dei lavoratori, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati e la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini.

**II. Elenco degli enti che hanno risposto / Tavola sinottica dei pareri**

Cfr. allegati 1 e 2.

**III. Osservazioni generali**

La grande maggioranza dei partecipanti accoglie favorevolmente le modifiche del Codice civile (CC) e della legge sull'unione domestica registrata (LUD) proposte nell'ambito dell'iniziativa. Ventuno dei ventisei Cantoni si sono espressi in favore dell'iniziativa; cinque (BE, GE, NE, SH e VD) sono invece contrari all'adozione del progetto.

Sette partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno espresso un parere: il PPD, il PEV, il PLS (per quel che concerne la prova del soggiorno legale), il PLR e l'UDC accolgono il progetto, i Verdi e il PS lo respingono.

Le associazioni mantello nazionali sono tendenzialmente contrarie al progetto. Solo l'Associazione dei Comuni Svizzeri approva la soluzione proposta.

La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) e ) e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile accolgono favorevolmente le modifiche proposte. La Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera si pronuncia invece contro le regolamentazioni previste nel CC e nella LUD.

I tredici partecipanti che non sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura respingono il progetto.

#### **IV. Articolo 98 capoverso 4 CC (nuovo)**

1. Quattro Cantoni (NW, SZ, UR e ZH) propongono che i fidanzati stranieri che non sono in possesso di un libretto per stranieri o di un visto valido e inoltrano una domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio debbano presentare un certificato delle autorità migratorie sul loro titolo di soggiorno perché solamente tali autorità possono confermare la regolarità del soggiorno in Svizzera.
2. Diversi Cantoni (SG, SO, SZ, TG, UR e ZH) chiedono che alle autorità dello stato civile sia consentito accedere ai dati relativi allo statuto di soggiorno degli stranieri nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
3. Due Cantoni (SZ e ZH) ritengono che la nuova regolamentazione relativa alla prova del soggiorno legale possa indurre a privilegiare il trattamento delle persone provenienti da Paesi privi dell'obbligo del visto (p. es. UE e AELS) rispetto a quelle provenienti da uno Stato soggetto all'obbligo del visto.  
Per quel che riguarda i documenti menzionati a pagina 7 del rapporto esplicativo, questi due partecipanti sostengono anche che dal punto di vista dello stato civile si debba rifiutare di poter provare l'identità di una persona solo presentando un libretto per stranieri (anche l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile è di questo avviso). Un altro partecipante alla procedura di consultazione (PEV) auspica che nell'ambito dell'articolo 64 OSC si definiscano chiaramente i documenti che devono essere presentati come prova della legalità del soggiorno.
4. Un partecipante alla procedura di consultazione (CSC) ritiene che si debba chiaramente indicare nelle disposizioni esplicative che la nuova regolamentazione dell'articolo 98 capoverso 4 CC crea una nuova condizione formale per il matrimonio. Secondo tale articolo gli stranieri che si trovano illegalmente in Svizzera devono legalizzare il loro soggiorno prima di poter depositare una domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio,
5. Due partecipanti alla procedura di consultazione (PLD e Caritas) chiedono di rispettare il principio della proporzionalità nell'attuazione dell'articolo 98 capoverso 4 CC e di prevedere nel testo di legge un corrispondente rinvio all'articolo 98 capoverso 4.
6. Un Cantone (GR) chiede esplicitamente che i "matrimoni turistici" non siano in alcun modo toccati dalle modifiche proposte e possano continuare ad aver luogo anche in futuro nei Cantoni in cui il turismo è molto importante per l'economia.

#### **V. Articolo 99 capoverso 4 CC (nuovo)**

1. Un Cantone (NE) esige - nel caso in cui entri in vigore l'articolo 99 capoverso 4 CC - che le corrispondenti leggi sulla protezione dei dati sanciscano l'obbligo di annuncio.
2. Secondo un Cantone (SH) l'obbligo di annuncio potrebbe essere disciplinato nell'ordinanza sullo stato civile dato che l'articolo 97 capoverso 3 lettera c della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ne costituisce la base legale.
3. Un partito di governo (PPD) propone che gli ufficiali dello stato civile si rivolgano sempre alle autorità migratorie se non è possibile chiarire immediatamente la questione del soggiorno legale degli sposi. In tal modo si potrebbe impedire che gli ufficiali dello stato civile debbano conoscere tutti i tipi di autorizzazione.
4. Un partecipante alla procedura (PLS) è favorevole alla prova del soggiorno legale dei fidanzati, ma contrario all'introduzione dell'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 99 capoverso 4 CC.
5. Due partecipanti alla procedura di consultazione (AG e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile) chiedono che le autorità dello stato civile e le autorità migratorie collaborino e che si fissi nella legge l'obbligo di annuncio anche per gli altri ambiti dello stato civile (nascite, riconoscimenti, decessi ecc.) in quanto concernono pure le autorità migratorie.

#### **VI. Articolo 5 capoverso 4 LUD (nuovo)**

1. Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (NW, SZ, ZH e UR) si chiedono se la regolamentazione secondo l'articolo 1 Titolo finale CC si riferisce anche alle procedure preliminari in sospeso concernenti registrazioni di unioni domestiche. In caso contrario, raccomandano di prevedere una relativa disposizione transitoria nella LUD.

#### **VII. Articolo 6 LUD**

1. Un partecipante alla procedura di consultazione (PLS) è favorevole alla prova del soggiorno legale dei fidanzati, ma contrario all'introduzione dell'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 6 LUD.

#### **VIII. Altri suggerimenti**

1. Secondo alcuni partecipanti (AG, BL e PLS) le modifiche proposte non devono essere disciplinate nel CC o nella LUD, ma nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
2. Due Cantoni (UR e ZH) ritengono che le modifiche proposte costituiscano un nuovo impedimento al matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica e che di conseguenza debbano essere disciplinate nei corrispondenti titoli del CC e della LUD.
3. Per due Cantoni (SZ e ZH) l'introduzione della regolamentazione prevista richiede un maggior dispendio di tempo da parte degli ufficiali dello stato civile che dovrebbe essere compensato con un emolumento suppletivo da fissare nell'ordinanza.

4. Un partecipante (FCES) auspica la creazione di un ufficio di consulenza indipendente composto di esperti delle autorità e di ONG, incaricato di fornire consulenza alle coppie che desiderano sposarsi.
5. Un altro partecipante (PINK CROSS / LOS) chiede - nel caso in cui entrino in vigore le previste modifiche della legge - l'istituzione di una deroga alla regolamentazione per gli stranieri che desiderano la registrazione di un'unione domestica e provengono da un Paese in cui l'omosessualità è perseguita o vietata. In questi casi si dovrebbe garantire che gli stranieri, anche se soggiornano illegalmente in Svizzera, non debbano tornare nel loro Paese d'origine durante il trattamento della loro domanda di rilascio di un permesso di soggiorno.

DFGP/UFG/UFSC-2007.11.13.